



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0009880 - 18/01/2012 - USCITA**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio registro delle imprese
GENOVA

Via p.e.c.

OGGETTO: Adempimento ex art. 16, c. 6, D.L. 185/08 (comunicazione al registro delle imprese della casella di p.e.c. o di <<analogo indirizzo di posta elettronica>>) - Richiesta parere.

Con nota prot. n. 1971 del 4/01/2012 codesta Camera, analizzando l'adempimento previsto dalla norma richiamata in oggetto "a regime" - e cioè l'indicazione, da parte delle imprese costituite in forma societaria, nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, del proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse - esprime perplessità circa la possibilità, in caso di omissione o ritardo nell'adempimento medesimo, di applicare l'art. 2630 del codice civile.

Richiama, a tal fine, codesta Camera: a) il principio di legalità che regola l'irrogazione delle sanzioni amministrative; b) il diritto dell'impresa ad operare in un contesto normativo certo (art. 2 della legge 180/2011, "Statuto delle imprese"); c) l'esigenza di evitare ogni disparità di trattamento e più in generale quella di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.

Sembra possibile, al riguardo, esprimere le seguenti considerazioni.

L'art. 16, c. 6, cit. dispone che le imprese interessate devono indicare il proprio indirizzo p.e.c. o <<analogo indirizzo>> nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, e che <<l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria>>.



Risulta evidente, pertanto, che l'indicazione di tali indirizzi di posta elettronica avviene ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nell'ambito della domanda di iscrizione al registro medesimo.

Non può sussistere alcun dubbio, di conseguenza, sul fatto che l'adempimento in questione è regolato dall'art. 11 del D.P.R. n. 581/95.

Come giustamente evidenziato da codesta Camera, la mancata indicazione dell'indirizzo in parola nell'ambito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese dell'impresa costituita in forma societaria determina una incompletezza della domanda stessa, da valutarsi ai sensi del comma 11 del citato art. 11, che recita:

<<L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione>>.

Vertendosi in tema di presentazione della domanda di iscrizione da parte di una società al registro delle imprese - domanda oggi integrata, come detto, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o <<analogo>> - tenuti all'adempimento sono, ovviamente, coloro che già oggi sono obbligati ai sensi delle norme civilistiche.

Circa l'applicabilità dell'art. 2630 c.c. a tale fattispecie non sembrano sussistere dubbi, atteso che, come sopra evidenziato, si tratta, appunto, della (omessa o ritardata) comunicazione di un dato destinato ad essere iscritto nel registro delle imprese, comunque ricompreso all'interno di una domanda finalizzata all'iscrizione della società nel registro medesimo.

Quanto poi all'altro caso evidenziato da codesta Camera, e cioè quello dell'iscrizione delle eventuali variazioni dei predetti indirizzi che dovessero intervenire nel tempo, si esprime il seguente avviso.

In mancanza dell'indicazione, nel ripetuto art. 16, c. 6, di un termine specifico per tale adempimento, si ritiene valga il termine generale previsto, in tema di adempimenti relativi al registro delle imprese, dall'art. 18, c. 6, della legge 340/2000, che recita:

<<I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese [...] sono unificati in giorni trenta>>.

Si dovrà, pertanto, procedere all'adempimento pubblicitario entro trenta giorni dal momento in cui l'indirizzo varia.



Circa, infine, l'individuazione del soggetto al quale debba applicarsi la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in caso di omissione o ritardo nella comunicazione al registro delle imprese della variazione dell'indirizzo di p.e.c. o dell' <<analogo indirizzo>>, si reputa che questa dipenda dal contesto nell'ambito del quale il dato deve essere comunicato.

Se l'omissione del dato, infatti, avviene nell'ambito di una domanda relativa ad altro, e principale, adempimento (ad esempio, una modifica dell'atto costitutivo) il soggetto da sanzionare sarà quello tenuto all'adempimento medesimo.

Nel caso in cui, invece, l'adempimento riguardi la sola comunicazione della variazione del dato in parola, si ritiene, come già evidenziato nella circolare n. 3645/C del 3/11/2011, e considerato che la norma in questione lo riferisce alle <<imprese>>, che allo stesso sia tenuto il legale rappresentante della società, che pertanto dovrà essere sanzionato ai sensi del ripetuto art. 2630 c.c., nel caso in cui non proceda a comunicare la variazione del dato entro trenta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)